

# Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento

## **DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 30/01/2024 PER L'APPROVAZIONE DEL PTPCT**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento

- Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*,
- Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Visto il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, con il quale sono state apportate numerose novità alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini;
- Visto, in particolare, art. 1, comma 8, della legge 190/2012 che stabilisce che l'organo di indirizzo della pubblica amministrazione (i) definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, (ii) adotti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) entro il 31 gennaio di ogni anno e (iii) ne curi la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;
- Considerato che il comma 2-bis del citato art. 1 della legge 190/2012, nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e i soggetti indicati all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 2013, n. 33, tra i quali sono espressamente ricompresi gli ordini professionali;
- Tenuto conto che, al fine di orientare l'attività degli ordini e dei collegi professionali di livello centrale e territoriale a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, sono state approfondite, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) con delibera del 6 agosto 2016, n. 831, le seguenti questioni relative a profili di tipo organizzativo e di gestione del rischio: a) RPCT e adozione del PTPC e delle misure di prevenzione della corruzione; b) aree di rischio specifiche che caratterizzano gli ordini e collegi professionali; c) trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;

- Vista la delibera dell'ANAC del 24 novembre 2021, n. 777, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali, con la quale sono state introdotte, tra l'altro, semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e alla predisposizione del PTPCT applicabili agli ordini e i collegi professionali con meno di cinquanta dipendenti per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 e seguenti;
- Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni in legge del 6 agosto 2021, n. 113;
- Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto-legge 80/2021 che al comma 1 stabilisce testualmente che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 6 del decreto-legge 80/2021 che demanda a successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1 soprarichiamato, nel quale sono definite anche le modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Visto il d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione”* che all'art. 1, comma 1, dispone che per le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti sono assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO e, quindi, soppressi il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), e il Piano di azioni positive;


- Visto il comma 3 del citato art. 1 del d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, nel quale viene precisato che, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021 e, quindi, all'adozione del PIAO nelle modalità semplificate come stabilite da apposito decreto ministeriale;
- Visto il d.P.R. 30 giugno 2022, n. 132, "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*", il quale definisce, tra l'altro, le modalità semplificate per l'adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, mettendo a disposizione delle pubbliche amministrazioni lo schema al quale conformare il PIAO;
- Considerato che il mutato quadro normativo sopra richiamato ha comportato che, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, indicate nel d.l. 80/2021, la programmazione delle strategie di prevenzione della corruzione avvenga non più nel PTPCT ma nel PIAO;
- Tenuto conto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall'ANAC con delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, ha precisato che: 1) sono tenuti ad adottare il PIAO, tra gli altri, gli Ordini professionali tenuti ad adottare per legge, oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza, anche tutte le altre sottosezioni di cui al D.M. 30 giugno 2022, n. 132; 2) sono tenuti ad adottare il PTPCT, tra gli altri, gli Ordini professionali non tenuti per legge ad adottare i piani confluiti nel PIAO diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e trasparenza indicati nel D.M. 30 giugno 2022, n. 132;
- Considerato che gli Ordini delle professioni sanitarie, tra cui rientrano i farmacisti, sono definiti dall'art. 1, comma 3, lett. a), come enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e, come tali, sono inclusi tra i soggetti di cui dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, destinatari della già menzionata normativa relativa PIAO;
- Considerato, altresì, che il comma 2-bis del citato art. 1 della legge 190/2012, nel definire l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, richiama non solo le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ma anche i soggetti indicati all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 2013, n. 33, tra i quali sono espressamente ricompresi gli ordini professionali;
- Ritenuto, pertanto, che l'Ordine di Farmacisti della Provincia di Benevento, alla luce di quanto precisato dal PNA 2022, rientri tra i soggetti tenuti ad adottare il PTPCT, indipendentemente dalla decisione di adottare o meno il PIAO nel corso del 2024;
- Considerato, tra l'altro, che con il PNA 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha introdotto per tutte le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti semplificazioni per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, riferite sia alla fase di programmazione sia a quella di monitoraggio;

- Considerato, altresì, che l'ANAC nel PNA 2022 soprarichiamato ha confermato la validità delle semplificazioni già introdotte per particolari categorie di enti, tra i quali rientrano gli ordini e i collegi professionali, per i quali rimangono, pertanto, valide le indicazioni contenute nella delibera del 24 novembre 2021, n. 777;
- Viste le risultanze delle attività svolte dal RPCT nel corso del triennio 2021-2023 riportate nelle relazioni annuali dallo stesso predisposte e trasmesse al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 1, comma 14, ultimo periodo della legge 190/2012;
- Sentito quanto riferito dal RPCT in merito alle risultanze delle attività svolte nel corso del 2023;
- Valutato lo schema di PTPCT presentato dal RPCT nel corso della presente seduta;

#### DELIBERA

- di riconfermare, per l'anno 2024, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza presentati nel PTPCT 2023 – 2025, così come proposto dal RPCT, Dott. Armando Cusano;
- di dare mandato al RPCT di provvedere a pubblicare la presente Deliberazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione “*Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti generali*” nonché nella sezione “*Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione*”;
- di dare mandato al RPCT di provvedere alla trasmissione del PTPCT all'ANAC tramite caricamento sul Portale dedicato.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

